

CONTRATTO

per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI PARCO VIA ADELINA PATTI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PROGETTO "DALLA CURA DEI LUOGHI ALLA SICUREZZA URBANA INTEGRATA: UN PROGETTO CIVICO TRA ADELINA PATTI E POLVERIERA" AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. N. 24/2003 E SS.MM. – CPV 77310000-6

TRA

COMUNE DI REGGIO EMILIA (nel seguito committente), con sede legale in Piazza Prampolini n. 1 – 42121 Reggio Emilia, C.F./P.Iva 001459203518, rappresentato dal Dott. Italo Pasquale Rosati, Dirigente Sicurezza e Legalità del Comune di Reggio Emilia, in forza dell'incarico conferitogli con provvedimento del Sindaco PG n. 84522 del 01/04/2026, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, in virtù degli artt. 33 del vigente Statuto comunale per la disciplina dei contratti e 59 dello Statuto comunale, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001", così come completato dall'art. 15 del "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia";

E

per la ditta **NONSOLOVERDE S.r.l.** (di seguito affidatario) con sede in Via Ugo Bassi, 7 Reggio nell'Emilia, C.F./P.I. 01867780353, _____, nato a _____ il _____ in legale rappresentanza della ditta, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della medesima

(nel seguito congiuntamente dette anche le parti)

Premesse

Richiamata la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e succ. mod., la quale prevede che la Regione promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale.

La Regione Emilia-Romagna (con Delibera n. 1705 del 27/10/2025) ha provveduto all'approvazione di un accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio Nell'Emilia per la realizzazione del progetto "Dalla cura dei luoghi alla sicurezza urbana integrata: un progetto civico tra Adelina Patti e Polveriera" e all'assegnazione del contributo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 24/2003 e ss.mm. di complessivi € 144.000,00 (di cui € 56.000,00 per la parte in spesa corrente ed € 88.000,00 per la parte in conto capitale), a fronte di un cofinanziamento comunale di € 36.000,00.

Tale progetto è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione e riqualificazione dell'area collocata tra il Parco Adelina Patti e il Parco Polveriera, nella zona Mirabello della città di Reggio nell'Emilia, interessata da diffusi fenomeni di disordine urbano. In particolare, il complessivo intervento di prevenzione integrata prevede la

risistemazione del verde, la recinzione di alcune aree, il potenziamento dell'illuminazione pubblica e l'installazione di nuovi arredi e di alcune telecamere da inserire nel sistema comunale di videosorveglianza. L'intervento di prevenzione ambientale sarà accompagnato da attività di mediazione linguistica, educazione civica e dalla promozione di iniziative di cittadinanza e di partecipazione attiva per favorire una positiva frequentazione dell'area riqualificata. Contestualmente verrà sperimentata, in accordo con la Prefettura U.T.G. di Reggio Emilia, la figura degli "Street Tutor", disciplinata dall'art. 9 della L.R. 24/2003 e ss.mm., per promuovere un'azione di mediazione sociale e prevenzione dei rischi nelle aree e negli spazi pubblici adiacenti ai pubblici esercizi individuati dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e in luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici.

Precisato che l'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24: "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e succ. mod., chiarisce che "si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale" e che "gli interventi regionali privilegiano le azioni integrate di natura preventiva, le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno, l'educazione alla convivenza e le azioni dirette al mantenimento e alla cura del decoro urbano, nel rispetto del principio di legalità".

Il progetto del Comune di Reggio Emilia prevede interventi organicamente integrati volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso in linea con gli indirizzi della Regione Emilia-Romagna; in particolare, interessa la riqualificazione ambientale del parco, ubicato tra via Adelina Patti, via F.lli Tondelli, il cortile dell'asilo nido Arcobaleno e il Parco Polveriera, in zona Mirabello e nasce dall'urgenza di affrontare il disagio sociale e urbano vissuto dai cittadini nelle aree adiacenti alla cosiddetta zona rossa, con particolare attenzione alla Polveriera, con l'obiettivo di promuovere un modello di sicurezza urbana partecipata, che valorizzi il ruolo attivo della comunità e il legame con il territorio.

A tal fine, sono previsti interventi di riqualificazione urbana dell'area compresa tra il Parco Adelina Patti e la Polveriera attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza per aumentare la sicurezza e il controllo sul territorio; interventi di cura, manutenzione e abbellimento degli spazi, con il coinvolgimento diretto sia dei residenti sia delle nuove generazioni, al fine di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e responsabilizzare tutti alla cura del bene comune; animazione territoriale mirata alla partecipazione attiva e al protagonismo civico; potenziamento del controllo di vicinato comunale; attivazione di figure dedicate come gli Street Tutor, incaricate della mediazione e del presidio sociale;

Evidenziato che tra gli obiettivi prioritari di mandato dell'Amministrazione, rientra la cura dei luoghi che presentano le maggiori conflittualità sociali, come la Città Storica, la Zona Stazione e la Polveriera, dove si registra uno scollamento del tessuto comunitario; queste aree urbane che si caratterizzano per un marcato indebolimento del tessuto comunitario. Tale condizione genera tensioni nella gestione degli spazi pubblici e compromette la qualità della convivenza civile. Per invertire questa tendenza è indispensabile adottare un approccio sistemico e partecipativo, fondato sulla definizione e condivisione di regole comuni. Solo attraverso un patto urbano chiaro e condiviso, che coinvolga cittadini, istituzioni e attori locali, sarà possibile garantire un utilizzo equilibrato degli spazi, ridurre le conflittualità e ricostruire legami di fiducia.

In tale prospettiva, i principi di sicurezza urbana integrata assumono un ruolo centrale: prevenzione dei conflitti, coesione sociale, collaborazione tra istituzioni e comunità, valorizzazione degli spazi pubblici e tutela dei diritti di tutti i cittadini. Solo attraverso un patto urbano chiaro e condiviso, che integri sicurezza, partecipazione e responsabilità collettiva, sarà possibile ridurre le conflittualità, ricostruire legami di fiducia e garantire un utilizzo equilibrato degli spazi urbani. Attraverso tale progetto, il Comune di Reggio Emilia intende perseguire il

miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate;

L'Amministrazione, al fine di completare l'intervento di riqualificazione del Parco in Via Adelina Patti, ritiene necessario affidare un servizio di manutenzione di aree verdi.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. _____ del _____ costituente decisione a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del Servizio di Manutenzione aree verdi Parco Via Adelina Patti nell'ambito dell'accordo di programma tra il Comune di Reggio Emilia e la Regione Emilia-Romagna – progetto “Dalla cura dei luoghi alla sicurezza urbana integrata: un progetto civico tra Adelina Patti e Polveriera” ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 24/2003 e ss.mm. – CPV 77310000-6 – CIG BBCC636EA8

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione aree verdi Parco Via Adelina Patti nell'ambito dell'accordo di programma tra il Comune di Reggio Emilia e la Regione Emilia-Romagna per il progetto “Dalla cura dei luoghi alla sicurezza urbana integrata: un progetto civico tra Adelina Patti e Polveriera”.

Il servizio si intende “chiavi in mano” e prevede le seguenti prestazioni:

Descrizione	U.M.	Prezzo	Importo
Fornitura e posa di nuovi assi su panchine ammalorate ove necessario, carteggio delle stesse con successiva impregnatura color noce, rimozione piantumazione varie presenti, sistemazione di alcuni alberi e pulizia area verde	A corpo 1	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Totale lavori iva 22% esclusa			€ 7.000,00

L'affidamento in argomento rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, nell'area del 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, oltre che le norme del presente contratto, ogni altra disposizione normativa vigente che trovi applicabilità alla fornitura oggetto dell'appalto.

Art. 2 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutto quanto previsto dai Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, sottoscritto tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi pubblici e Prefettura, che qui si intendono integralmente riportati, e di accettarne contenuto ed effetti.

In particolare l'affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal Protocollo di Legalità approvato dal Comune di Reggio Emilia con P.G. 774/2011 e recentemente rinnovato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 28/03/2023, consultabile al sito <https://www.comune.re.it/amministrazione/documenti-e-dati/accordi-tra-enti/protocollo-dintesa-perlaprevenzione-dei-tentativi-di-infiltrazione-della-criminalita-organizzata-nel-settore-degli-appalti-econcessioni-di-lavoripubblici>.

Inoltre:

1. L'Aggiudicatario deve ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative come pure osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.
2. L'Aggiudicatario si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura.
3. L'Aggiudicatario assume inoltre ogni responsabilità per danni o infortuni che possono essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente capitolato.
4. L'Aggiudicatario si impegna altresì ad osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e, nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, l'Aggiudicatario dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità del proprio personale nonché di quello di terzi – incluso il personale del Comune – eventualmente presenti sul luogo di lavoro nel corso nell'esecuzione di ogni attività inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto, osservando le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., restandone l'unico responsabile.
5. L'Aggiudicatario si impegna a mantenere indenne il Comune in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante, direttamente o indirettamente, dei servizi previsti nel presente capitolato o dai suoi risultati.
6. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati alla Stazione Appaltante e/o a terzi nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto.
7. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso eventuali propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
8. È altresì obbligato ad attuare, nei confronti di propri eventuali dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.
9. L'obbligo di cui al precedente comma, permane anche dopo la scadenza dei menzionati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
10. La Stazione Appaltante, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Aggiudicatario delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare ritenute fino alla corresponsione dell'importo contrattuale. Tale ritenuta verrà rimborsata qualora l'Ispettorato predetto dichiarerà che l'Aggiudicatario si sia posto in regola, e lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
11. L'Aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale suo dipendente, dallo stesso incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
12. A cura della Stazione Appaltante dovranno essere forniti, all'Aggiudicatario incaricato, tutti i dati e/o documenti in suo possesso per l'esame e l'istruttoria delle pratiche affidategli.
13. La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità di esecuzione in esso contenute o richiamate e così dello stesso Avviso e dei relativi documenti di gara. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviando alle norme del Codice Civile.

La ditta deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs n. 36/2023 nonché degli eventuali requisiti specifici necessari allo svolgimento delle attività di collegamento e installazione delle telecamere e dei dispositivi indicati nel precedente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle

circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale è determinato, in esito a specifica richiesta di offerta, in complessivi € 7.000,00 oltre IVA di legge.

L'importo si intende onnicomprensivo di tutti i costi diretti e indiretti che l'affidatario dovrà sostenere, ad esclusione dell'Iva al 22%.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero.

Sarà esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'affidatario eccedente l'importo di cui sopra, salvo in caso di modifica del contratto in corso di esecuzione nel rispetto di quanto previsto e consentito in merito dalla vigente normativa.

Art. 4 - DECORRENZA E TERMINE

Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione (cui sarà prodromica l'esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento). Il servizio dovrà essere ultimato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

La fatturazione potrà avvenire solo ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione del servizio con esito positivo.

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo controllo e verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica.

Il pagamento sarà effettuato solo a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC), ai sensi dell'art.6 del D. Leg.vo 207/2010. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, c. 6 del D.Lgs n. 36/2023.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'affidatario del servizio assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata art. 23.

In particolare, dovrà comunicare al Committente i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà eseguire gli accrediti in esecuzione del contratto e le proroghe delegate ad operare su di esso. Le eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al Committente.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- Codice Univoco Ufficio IPA per il Servizio "Polizia Locale": FCMIM3;
- codice CIG;
- estremi di riferimento della determinazione dirigenziale di impegno di spesa;
- dizione "Scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di stabilità
- 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel "Reverse Charge".

Art. 6 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al committente.

Art. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il Contratto verrà stipulato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 del D.Lgs. 36/2023 e 192 del D.Lgs. 267/2000 ed a quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia (art. 35, comma 1, lett. C) del vigente Regolamento approvato con Deliberazione DI Consiglio Comunale ID n. 53/2021), mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.

Art. 8 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 e pertanto nell'offerta il fornitore dovrà indicare le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi nonché i subappaltatori proposti. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni nonché la prevalente esecuzione del contratto.

L'affidamento in subappalto è consentito solo al verificarsi di quanto previsto dall'art. 119 c. 2 del D.Lgs n. 36/2023.

La stazione appaltante provvederà a pagare gli importi dovuti alla ditta appaltatrice aggiudicataria della procedura in oggetto.

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi al rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 9 – PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, il gestore - sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune di Reggio Emilia, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

Art. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-CESSIONE DEL CREDITO

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art.120 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 11– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, si darà luogo alla risoluzione del contratto in tutti i casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, previa diffida del Dirigente del Servizio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Nel caso di inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle modalità e dei parametri di esecuzione delle attività previste e dettagliate nei documenti della trattativa, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, con particolare riferimento ai seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di diffide ad adempiere per ripetute inadempienze contrattuali regolarmente contestate, per almeno cinque volte;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite con strumenti che non consentano la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- in presenza di DURC Negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010;

L'eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell'appaltatore, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 122, c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023).

È fatto salvo all'Amministrazione Appaltante il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa aggiudicataria.

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Amministrazione comunale di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo col nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'affidatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell'affidatario sarà facoltà dell'Ente di ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 – RECESSO

Il Comune potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso per iscritto di almeno 20 giorni e comunque con le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso all'aggiudicatario verrà corrisposta, conformemente a quanto previsto dal c. 1 dello stesso art. 123, una somma equivalente al pagamento delle forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

La ditta affidataria dovrà eleggere in Reggio Emilia la sede del proprio domicilio, dandone conseguente comunicazione entro il 31° giorno dalla sottoscrizione del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si considerano applicabili le norme vigenti in materia.

Per ogni controversia fra le parti è competente il foro di Reggio Emilia.

Art. 14 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'Esecuzione viene individuato, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 114 del D.Lgs 36/2023, nel Dott. Italo Pasquale Rosati, Dirigente Sicurezza e Legalità Comune di Reggio Emilia.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE
Dott. Italo Pasquale Rosati

L'affidatario